



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
SIMONE PAPAROZZI
BARBARA CHELLI



Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto – Viale Ombrone, 3 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odccgr.legalmail.it

Grosseto, li 24 marzo 2020

A tutti i Clienti
Loro sedi

Oggetto: SPECIALE PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE.

Gentile Cliente,

I provvedimenti finanziari a favore delle imprese contenuti nel Decreto "salva Italia" e nella Convenzione ABI per la moratoria, ma anche quelli che sono in divenire per effetto dell'azione della UE e della BCE, rappresentano sicuramente una delle cose più importanti per tutti gli operatori economici.

Il nostro studio ritiene che in questa materia debba accompagnarvi e consigliarvi per le scelte che molto probabilmente dovrete fare per sostenere la tua attività.

A tal fine ti riportiamo la sintesi di alcuni dei provvedimenti di tuo sicuro interesse.

A – MISURE INSERITE NEL DECRETO SALVA ITALIA.

Nel decreto sono previste le seguenti misure di sostegno finanziario:

- le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;**
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le rate o i canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono sospesi sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Le imprese devono comunicare alle banche la richiesta di sospensione allegando la dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 (sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Oltre a queste misure è previsto che fino al 17 dicembre 2020 il FONDO DI GARANZIA DEL MEDIOCREDITO CENTRALE (attraverso i Consorzi Fidi) potrà intervenire a favore delle Imprese con importanti misure a garanzia.

Tra le altre misure si evidenzia che per i soggetti di minori dimensioni sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
SIMONE PAPAROZZI
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Viale Ombrone, 3 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odccgr.legalmail.it

90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione

B – CONVENZIONE ABI

L'ABI (l'Associazione Bancaria Italiana) ha siglato con Associazioni di rappresentanza l'accordo per le moratorie sui finanziamenti bancari. Oltre il 98% (in termini di totale attivo) delle banche in Italia ha aderito a tale accordo. Le nuove moratorie sono già operative per tutta l'Italia.

Con le nuove moratorie è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento.

La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

Tieni conto inoltre che il sostegno finanziario alle imprese è materia in divenire, anche per effetto dei provvedimenti che sono all'esame degli Organi della UE e della BCE.

Data la complessità della materia lo studio è assolutamente a disposizione per assisterti nelle istruttorie, ovvero negli adempimenti relativi ai finanziamenti nei confronti delle Banche e dei Consorzi fidi di tuo riferimento, ovvero verso nuovi istituti e/o operatori finanziari.

Sei pertanto invitato a contattare lo studio per avere chiarimenti in merito.

Cari saluti.

Daniele rag. Moretti

Salvatici rag. Alessandra

Paparozzi Dr. Simone